<u>DECRETO ESECUTIVO</u>

CHE ORDINA AD AGENZIE E AUTORITÀ STATALI DI DISINVESTIRE FONDI PUBBLICI CHE SOSTENGONO LA CAMPAGNA BDS CONTRO ISRAELE

PREMESSO che lo Stato di Israele è un alleato critico e inestimabile degli Stati Uniti;

PREMESSO che lo Stato di New York e Israele sono legati da un rapporto storico e condividono un legame culturale formatosi insieme;

PREMESSO che lo Stato di New York non sostiene tattiche legate a boicottaggi, utilizzate per minacciare la sovranità e la sicurezza degli alleati e dei partner commerciali degli Stati Uniti;

PREMESSO che nel 2005 alcuni elementi della società civile palestinese ha espresso un appello riguardante una campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (BDS - Boycott, Divestment and Sanctions) contro Israele, coordinata dal Palestinian BDS National Committee;

PREMESSO che lo Stato di New York respinge in modo esplicito la campagna BDS e si schiera fermamente con Israele;

PREMESSO che lo Stato di New York non consentirà che la sua propria attività di investimento agevoli la campagna BDS in alcun modo, forma o comportamento, né direttamente, né indirettamente.

PERTANTO, IO, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, con il presente atto ordino quanto segue.

I. DEFINIZIONI

- A. "Soggetti statali interessati" indica (i) tutte le agenzie e i dipartimenti su cui il Governatore detiene autorità esecutiva e (ii) tutte le aziende di prestazioni pubbliche, autorità pubbliche, consigli di amministrazione e commissioni di cui il Governatore nomina il Presidente, l'Amministratore delegato o la maggioranza dei componenti del Consiglio d'amministrazione, tranne la Port Authority of New York and New Jersey.
- B. "Attività di boicottaggio, disinvestimento o sanzioni mirate contro Israele" indica il coinvolgimento in qualsiasi attività o l'invito ad altri a impegnarsi in qualsiasi attività finalizzata a penalizzare, infliggere danni economici o altrimenti limitare le relazioni commerciali con Israele o soggetti che intrattengono affari con Israele, con lo scopo di imporre un'azione politica da parte del governo di Israele o imporre allo stesso governo determinate posizioni politiche.
 - C. "Commissario" indica il Commissario dei servizi generali.

II. ELENCO DISPONIBILE AL PUBBLICO DI CESPITI BDS

- A. Entro e non oltre 180 giorni dalla data del presente Decreto esecutivo, il Commissario predisporrà un elenco di istituzioni e società di cui il Commissario stesso accerta, in base a informazioni credibili disponibili al pubblico, la partecipazione ad attività di boicottaggio, disinvestimento o sanzioni mirate a Israele, direttamente o tramite una società controllante o controllata. Tale elenco, una volta redatto, sarà pubblicato sul sito Web dell'Ufficio dei servizi generali.
 - B. Il Commissario aggiornerà l'elenco ogni 180 giorni.
- C. Prima di inserire in elenco qualsiasi istituzione o società, il Commissario le comunicherà per iscritto la sua intenzione di inserirla e le accorderà almeno 90 giorni per presentare al Commissario stesso le prove secondo cui non ha di fatto partecipato ad azioni di boicottaggio, disinvestimento o sanzioni mirate a Israele, né direttamente né indirettamente, oppure tramite società controllante o controllata.
- D. Laddove, ai sensi della precedente sezione II(C), il Commissario avrà raggiunto la decisione in buona fede che l'istituzione o la società di fatto non sia coinvolta in attività di boicottaggio, disinvestimento o sanzioni mirate a Israele, direttamente o tramite società controllante o controllata, il Commissario non inserirà in elenco tale istituzione o società.
- E. Un'istituzione o società inserita nell'elenco del Commissario può presentare la richiesta di rimozione dall'elenco stesso, presentando prove scritte al Commissario che attestino che l'istituzione o la società non partecipa più ad attività di boicottaggio, disinvestimento o sanzioni mirate a Israele, direttamente o tramite società controllante o controllata. Nel caso in cui il Commissario avrà raggiunto la decisione in buona fede che l'istituzione o la società di fatto non partecipi più ad attività di tale genere, il Commissario rimuoverà dall'elenco tale istituzione o società alla prima occasione utile ai sensi della precedente sezione II(B).

III. DISINVESTIMENTO DI DETERMINATI FONDI PUBBLICI

- A. Con il presente atto, si ordina a tutti i Soggetti statali interessati di disinvestire il proprio denaro o propri cespiti da qualsiasi investimento a favore di istituzioni o società inserite nell'elenco del Commissario, ai sensi della precedente sezione II.
- B. Il presente Decreto esecutivo non sarà interpretato in modo da imporre disinvestimenti prematuri o comunque incauti di denaro o cespiti, ma i Soggetti statali interessati dovranno provvedere a conformarsi all'indicazione riportata nella precedente sezione III(A) entro e non oltre un anno dall'emanazione del presente Decreto esecutivo.

IV. DIVIETO DI ULTERIORI INVESTIMENTI IN CESPITI BDS

A. E vietato a tutti i Soggetti statali interessati di investire in futuro denaro o cespiti su istituzioni o società inserite nell'elenco del Commissario, ai sensi della precedente sezione II.

INOLTRE, il presente Decreto entrerà in vigore immediatamente e resterà efficace fino a ulteriore comunicazione.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal
Sigillo privato dello Stato della città di
Albany, oggi addì cinque giugno
duemilasedici.

PER IL GOVERNATORE

Il Segretario del Governatore